



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO



ELEZIONI POLITICHE 2018 LA PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Vademecum per le elezioni del 4 marzo

26 gennaio 2018



Fonti normative

Le leggi che regolano la materia della **presentazione e ammissione delle candidature** per le elezioni politiche sono:

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;
- D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica».

Tali norme sono state aggiornate in ultima istanza con **la legge 3 novembre 2017, n. 165** «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», che ha modificato **anche le disposizioni in materia di presentazione dei contrassegni e delle liste**.



INDICE

- **Il deposito dei contrassegni** **4**
- **La presentazione delle liste dei candidati** **16**



- | | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">• Il deposito dei contrassegni | 4 |
| <ul style="list-style-type: none">• La presentazione delle liste dei candidati | 16 |



Termini per il deposito dei contrassegni

I contrassegni devono essere depositati presso il **Ministero dell'Interno** da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati **dalle ore 8 alle ore 20 del 19 e 20 gennaio 2018** (44° e 43° giorno antecedente la votazione) e **dalle ore 8 alle ore 16 del 21 gennaio 2018** (42° giorno antecedente).



I documenti da presentare

All'atto del deposito del contrassegno devono essere consegnati i seguenti documenti:

- **il contrassegno** con cui la lista intende distinguersi;
- **lo statuto o la dichiarazione di trasparenza**;
- **l'eventuale dichiarazione di collegamento** da parte di partiti o gruppi politici **in una coalizione** di liste;
- **il programma elettorale** del partito o gruppo politico con l'indicazione del capo della forza politica;
- la designazione del **rappresentante effettivo e supplente incaricato di effettuare il deposito delle liste** dei candidati.

Va evidenziato che, a differenza di rapporti con la pubblica amministrazione in altri settori, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione, presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.



Obblighi e divieti relativi al contrassegno

I partiti che **normalmente utilizzano un simbolo** sono obbligati a presentare un contrassegno che lo riproduca.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino un'unica lista di candidati, potranno presentare un **contrassegno composito** che riproduca i simboli dei diversi partiti che ne fanno parte.

Non possono essere presentati contrassegni:

- **identici o confondibili** con quelli già presentati;
- che riproducano simboli **utilizzati normalmente da altri partiti**;
- che riproducano simboli, elementi, diciture che, essendo usati normalmente da partiti presenti in Parlamento, possano **ingannare l'elettore**;
- che riproducano **immagini o soggetti religiosi**;
- in cui siano contenute parole, espressioni, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a **ideologie autoritarie**;
- che siano presentati esclusivamente per **impedire ad altri soggetti di utilizzarli**;
- che **utilizzino denominazioni e/o simboli o marchi di società** (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società, con firma del rappresentante legale autenticata.



Contenuti dell'atto di deposito e depositanti

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la **denominazione del partito o del gruppo politico organizzato**.

Nell'atto di deposito dev'essere indicato **per quale consultazione il contrassegno venga depositato** (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero). Nel caso il deposito venga effettuato per più consultazioni esso può essere eseguito con **un unico atto**.

Il deposito dev'essere effettuato da una **persona munita di mandato autentificato da un notaio e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato** (dei partiti o gruppi se si tratta di un contrassegno composito). Tale persona deve eleggere **domicilio a Roma**, per poter ricevere notificazioni e comunicazioni relative alla sostituzione del contrassegno presentato e alle decisioni in merito alle eventuali opposizioni sollevate.



Limiti al deposito dei contrassegni

Non è ammesso **il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.**

Non può essere conferito **mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.**

Una medesima persona non può quindi nemmeno conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare **un unico contrassegno per tutte le consultazioni** o, in alternativa, può, al massimo, presentare **fino a quattro contrassegni**, purché:

- un solo contrassegno per la Camera,
- un solo contrassegno per il Senato,
- un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera,
- un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.



Formati e dimensioni dei contrassegni

È preferibile che i contrassegni siano disegnati **su carta lucida a inchiostro di china o tipografico** o, nel caso di contrassegni colorati, **su carta bianca del tipo patinata opaca** e possibilmente anche in **fotocolor**.

I contrassegni vanno depositati in **triplice esemplare**.

È opportuno che i contrassegni vengano depositati in **due misure** che devono contenere lo stesso contrassegno:

- una misura di contrassegno, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di **10 cm**, da utilizzare sui manifesti delle liste dei candidati;
- un'altra misura dello stesso contrassegno, sempre in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di **3 cm** da utilizzare sulle schede di votazione.



Lo statuto o la dichiarazione di trasparenza

Nel caso in cui la forza che deposita il contrassegno sia **iscritta nel registro dei partiti politici**, ad essa è richiesto di presentare il proprio **statuto**.

Nel caso invece **non sia iscritta** nell'apposito registro, ha l'obbligo di depositare una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata da notaio, che indica alcuni **elementi minimi di trasparenza**:

- il **legale rappresentante** del partito o gruppo politico organizzato;
- il soggetto che ha la **titolarità del contrassegno**;
- la **sede legale** nel territorio dello Stato;
- gli **organi** del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

In questo caso, oltre al formato cartaceo, è richiesto anche quello **digitale**, con la consegna di un CD-Rom contenente (unitamente al programma elettorale) il file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.



L'eventuale dichiarazione di collegamento in coalizione

I partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare, **distintamente per la Camera e per il Senato, il collegamento in una coalizione** delle liste da essi rispettivamente presentate.

In questo caso, la dichiarazione di collegamento dev'essere effettuata **contestualmente al deposito del contrassegno** e ha effetto **per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno**. Essa dev'essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito politico con firma autenticata.

Le dichiarazioni di collegamento tra i partiti o gruppi politici di una coalizione devono essere **reciproche**.

I collegamenti sono stabiliti **a livello nazionale** e sono **definitivi**.



Il programma elettorale

Contestualmente al deposito del contrassegno, dev'essere presentato anche il **programma elettorale** nel quale i partiti o gruppi politici dichiarano il **nome e cognome** della persona da loro indicata come **capo della forza politica**.

Il programma deve essere sottoscritto dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, con firma autenticata e ad esso deve essere allegato l'assenso espresso dalla persona indicata come capo della forza politica, che deve anche esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati. Entrambe le dichiarazioni potranno essere effettuate con un unico atto autenticato.

Il programma è **unico** per ogni forza politica.

Per il programma elettorale è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello **digitale**, per cui è prevista la consegna di un CD-Rom contenente (oltre alla dichiarazione di trasparenza per le forze non iscritte nel registro dei partiti politici) il file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce il programma elettorale.



La designazione del rappresentante incaricato di effettuare il deposito delle liste

Contestualmente al deposito del contrassegno, devono essere presentate anche le **designazioni dei rappresentanti** del partito o gruppo politico **incaricati di depositare la lista** dei candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali.

Tale designazione può essere fatta **contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nonché per la circoscrizione Estero**. La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un **unico atto autenticato da notaio per tutte le circoscrizioni**.

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati **un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente** del partito o gruppo politico. Di ogni rappresentante dovrà essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita.

Per impedimenti sopravvenuti dei due rappresentanti designati, è consentita la **designazione di altri rappresentanti supplenti** nella misura di due nominativi per circoscrizione e di due per regione, che deve essere effettuata al Ministero dell'Interno con le stesse modalità previste per le precedenti designazioni entro il 35° giorno antecedente quello della votazione (**28 gennaio 2018**).



Esame dei contrassegni e degli altri documenti

Il Ministero **nei due giorni successivi** (e quindi entro le 24 del 23 gennaio) restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità del deposito.

Nel caso un contrassegno non sia valido, il Ministero invita il depositante a **sostituirlo entro 48 ore** dalla notifica dell'avviso. Lo stesso termine è previsto nel caso la **dichiarazione indicante gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta**.

Contro tali decisioni è ammessa **opposizione all'Ufficio centrale nazionale**, sia da parte dei depositanti a cui è stato chiesto di sostituire il proprio contrassegno, sia da parte di altri depositanti se ritengono che un contrassegno ammesso sia confondibile con il loro, sia da parte dei depositanti cui sia stata richiesta l'integrazione della dichiarazione minima di trasparenza. Tale opposizione dev'essere **presentata al Ministero dell'Interno entro 48 ore dalla sua decisione** e dev'essere notificata ai depositanti interessati. La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione.

Il Ministero dell'Interno invia tali opposizioni all'**Ufficio centrale nazionale, che decide entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti interessati.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.



- **Il deposito dei contrassegni** **4**
- **La presentazione delle liste dei candidati** **16**



Termini per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate per ciascuna circoscrizione presso la **cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo** di regione **dalle ore 8 alle ore 20 del 28 e 29 gennaio 2018** (35° e 34° giorno antecedente la votazione).



La lista dei candidati

Possono presentare liste di candidati i partiti e gruppi politici organizzati **che abbiano presentato il contrassegno e la necessaria documentazione** entro la scadenza sopraindicata.

In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati **secondo un ordine numerico** ed è formata da un numero di candidati **non inferiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero**; in ogni caso il numero dei candidati della lista dev'essere **compreso tra 2 e 4**. Solo al **Senato**, nel caso di collegio in cui sia assegnato solo un seggio, la lista di candidati è composta di **un solo candidato**.

Ciascuna lista deve presentare candidature **in almeno due terzi dei collegi plurinominali** della circoscrizione elettorale, per la Camera, e/o per la regione, per il Senato, e **in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale**, indicando in sede di presentazione tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. In caso di liste collegate in coalizione, queste devono presentare **il medesimo candidato in tutti i collegi uninominali**.

Alla lista è allegato **un elenco di quattro candidati supplenti**, 2 maschi e 2 femmine.



La lista dei candidati: norme sulla rappresentanza di genere

Nel complesso delle candidature di ogni lista o coalizione **nei collegi uninominali** nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60% a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato**.

Nei **collegi plurinominali** i candidati devono essere inseriti in **ordine alternato di genere** e nel complesso delle candidature di ogni lista o coalizione nei collegi plurinominali della Camera nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di **capolista** in misura superiore al **60%**.

La quota del **60% per i capolista** è richiesta anche nella composizione delle liste nei collegi plurinominali di **ciascuna regione per il Senato**.



La lista dei candidati: limiti alle pluricandidature

Nessun candidato può essere compreso **in liste con diversi contrassegni** nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di **5 collegi plurinominali**.

Nessuno può essere candidato in più di **un collegio uninominale**, ma il candidato in un collegio uninominale può candidarsi al massimo **anche in 5 collegi plurinominali**.

Non è ammessa la candidatura in alcun collegio plurinominali o uninominale **del territorio nazionale** di chi si candida nella **circoscrizione Estero** e nessun candidato può accettare la candidatura contestuale **alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**.



La lista dei candidati: informazioni che deve contenere

La lista deve contenere:

- **il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale** di ognuno dei candidati che la compongono nel collegio plurinominale con l'indicazione degli stessi dati per ciascun candidato nei collegi uninominali del collegio plurinominale;
- **l'indicazione del collegio plurinominale e dei relativi collegi uninominali** (oltre che, ovviamente, della circoscrizione elettorale, per la Camera, o della regione, per il Senato) per i quali, rispettivamente, la lista nel collegio plurinominale ed i candidati nei collegi uninominali vengono presentati;
- **il contrassegno**, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, con cui s'intende contraddistinguere la lista.



I documenti da presentare

All'atto della presentazione di ciascuna lista di candidati in ogni collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale devono essere consegnati i seguenti documenti:

- **dichiarazione di presentazione della lista;**
- **certificati** attestanti che i presentatori della lista sono **elettori di comuni compresi nel collegio plurinominale della circoscrizione (o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune o diviso in più collegi, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale);**
- **dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura;**
- la dichiarazione sostitutiva attestante **l'insussistenza della condizione di incandidabilità;**
- dichiarazione di **accettazione della stessa candidatura uninominale** nel caso di liste collegate in coalizione;
- certificati attestanti che **i candidati sono iscritti nelle liste elettorali** di un comune della Repubblica.

Va evidenziato che, a differenza di rapporti con la pubblica amministrazione in altri settori, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione, presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.



La dichiarazione di presentazione della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre ai dati sopraindicati relativi ai candidati stessi, deve rispettare i seguenti requisiti:

- **Firme dei sottoscrittori o sottoscrizione** della dichiarazione di presentazione della lista di candidati **da parte del presidente o segretario del partito** o del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere per le liste aventi diritto all'esonero;
- **Autenticazione delle firme dei sottoscrittori;**
- Stampa e descrizione del **contrassegno;**
- **Indicazione dei delegati** incaricati di designare i rappresentanti di lista.



La sottoscrizione della lista (1)

La dichiarazione di presentazione della lista per ogni collegio plurinomiale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste **elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale.**

Normalmente, se non diversamente stabilito, in caso di scioglimento delle camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

In occasione delle elezioni politiche del 2018, invece, tale numero è **ridotto a un quarto**, richiedendo quindi un numero di sottoscrizioni **compreso tra 375 e 2.000.**

Le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti o gruppi politici presenti come gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura. Le sottoscrizioni non sono richieste nemmeno per i partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni politiche.

Per il 2018 è previsto l'esonero dalle sottoscrizioni per partiti o gruppi presenti come gruppo parlamentare **anche in una sola delle due Camere** alla data del 15 aprile 2017.

In tutti questi casi la presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o segretario del partito o da uno dei rappresentanti con firma autenticata.



La sottoscrizione della lista (2)

La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori e l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto o, in caso di comune diviso in più collegi plurinominali, l'indicazione della sezione elettorale in cui l'elettore dichiara di essere iscritto e che fa parte di tale collegio plurinominali. La firma di ogni sottoscrittore dev'essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco e sindaco metropolitano, assessore comunale e provinciale, componente della conferenza metropolitana, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia nonché consigliere metropolitano, consigliere provinciale e comunale che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia o al sindaco. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente nel territorio di propria competenza.

Le sottoscrizioni sono **nulle se anteriori al 180° giorno precedente** il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Tra i sottoscrittori non possono essere compresi i candidati. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.



Indicazione del contrassegno di lista

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati deve essere indicato **il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista**; il contrassegno può essere soltanto quello **depositato presso il Ministero dell'interno** dal partito o gruppo politico che presenta la lista **e ammesso dal Ministero** stesso.

Il contrassegno deve essere **stampato sulla dichiarazione ed anche descritto con precisione** in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, possano individuarlo senza equivoci tra quelli ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.



Indicazione dei delegati

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche **l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti**, incaricati di **designare i rappresentanti di lista** presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, prendere cognizione delle contestazioni relative alla lista e presentare i relativi ricorsi e di **assistere alle operazioni di sorteggio** delle coalizioni e delle liste.

L'indicazione è facoltativa, ma la mancata indicazione non comporterà la nullità della lista ma bensì l'impossibilità per i presentatori di nominare rappresentanti di lista, di presentare ricorsi e di assistere al sorteggio.

Si possono scegliere come delegati anche presentatori o candidati.



Certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali

Questi certificati sono necessari per **accertare che i sottoscrittori siano elettori di un comune compreso nel collegio plurinominali (o in caso di un collegio plurinominali compreso in un unico comune o di comune diviso in più collegi plurinominali, di elettore delle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali)** per cui sono presentate le liste.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo da parte dei sindaci deve essere assolutamente evitato. In caso di inadempimento, i Prefetti dovranno inviare un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

Per quanto riguarda gli **elettori residenti all'estero**, essi sono elettori delle circoscrizioni del territorio nazionale solo **se optano espressamente per l'esercizio del voto in Italia o se risiedono in Stati in cui non può votarsi per corrispondenza**.

Pertanto, al fine di certificare tale requisito, è necessario allegare, per tali elettori, anche la certificazione consolare che l'elettore ha optato o che l'elettore è residente in uno Stato in cui non si può votare per corrispondenza.



Dichiarazioni di accettazione e di insussistenza delle cause di incandidabilità

Con la lista devono essere presentate anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura** da parte di ogni candidato della lista stessa e la **dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità** previste dalla legge.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere un atto singolo e non collettivo e dev'essere firmata dal candidato e autenticata. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.



Dichiarazione di accettazione della stessa candidatura uninominale nel caso di liste collegate in coalizione

Con la lista dev'essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della stessa candidatura uninominale** da parte dei rappresentanti delle liste che abbiano perfezionato il collegamento in una coalizione in sede di deposito del contrassegno.

Tali dichiarazioni vanno contenute in un unico atto a livello di collegio plurinominale sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste collegate con l'indicazione di tutti i propri candidati nei singoli collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. L'atto dev'essere autenticato.



Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati

La dichiarazione di presentazione della lista dev'essere corredata dei certificati nei quali si attesta che **i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**



Procedure per l'esame e l'ammissione delle candidature

L'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, **entro il giorno successivo** al termine per la presentazione delle candidature, **verifica, modifica ed eventualmente ricusa le liste** che non rispettano i criteri di legge e dà comunicazione agli interessati delle decisioni prese. I delegati di ciascuna lista di candidati possono **prendere cognizione, entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte e delle modifiche apportate.

Gli uffici tornano a radunarsi **il giorno successivo alle ore 12**, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e per prendere le conseguenti decisioni. Gli uffici comunicano quindi tali decisioni ai delegati di lista nello stesso giorno in cui sono adottate.

Gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere **impugnati da parte dei delegati di lista innanzi all'Ufficio centrale nazionale entro 48 ore** dall'avvenuta notificazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dell'Ufficio elettorale regionale per il Senato. Le impugnazioni vanno depositate nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale che, nella stessa giornata, devono inviare i ricorsi all'Ufficio centrale nazionale con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi **entro due giorni** dalla loro ricezione e comunica le proprie decisioni ai delegati di lista **nelle 24 ore successive**.



Approfondimenti e modelli di presentazione

Per approfondire il tema della presentazione e ammissione delle liste e delle candidature e per reperire alcuni modelli dei diversi materiali da consegnare all'atto della presentazione si rimanda alla pubblicazione «Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature» del Ministero dell'Interno, consultabile all'indirizzo:

- http://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_politiche_ed.2018.pdf